



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2010, proposto da Ati Delfino Societa' Cooperativa Sociale - Fatebenefratelli Societa' Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Giorgianni e Marco Perna, con domicilio eletto presso l'avv. Michele Giorgianni in Catania, via V.Giuffrida, 23;

contro

Comune di Gravina di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Arena, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze,20;

Distretto Socio Sanitario D19, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

nei confronti di

Società Cooperativa Sociale Genesi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Cicero e Aurelio Rundo Sotera, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Capizzoto, in Catania, via Malta N. 34;

per l'annullamento

- della determinazione del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Autonomo Speciale Intercomunale per la gestione del Piano di Zona del distretto socio-sanitario D19 del Comune di Gravina di Catania n. 29 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva alla soc. coop. Sociale Onlus Genesi del servizio di segretariato sociale;
- dei verbali di gara del 3 maggio 2010, del 6 maggio 2010, del 7 maggio 2010, del 17 maggio 2010 e del 19 maggio 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina di Catania e della Società Cooperativa Sociale Genesi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Distretto Socio - Sanitario D19, che comprende al suo interno 13

comuni con capofila il Comune di Catania, ha attivato nel proprio comprensorio territoriale il c.d. Servizio di Segretariato sociale, teso a tutelare il diritto dei cittadini a ricevere informazioni esatte sull'insieme dei servizi sociali offerti dall'ente.

Con delibera di G.M. n. 9 dell'1.4.2010, il Comune di Gravina ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento del detto servizio per la durata di 10 mesi, con importo di euro 116.910,00, da esperirsi mediante trattativa privata e col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri di aggiudicazione erano: qualità del servizio, capacità tecnica e prezzo.

La ricorrente, non possedendo il requisito di ammissione prescritto dall'art. 11, punto 3, del capitolato, e cioè aver reso servizi analoghi a quello dell'appalto negli ultimi tre anni per un importo complessivo pari a quello posto a base d'asta, determinato in euro 120.525,00, iva esclusa, ha ritenuto di avvalersi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, dei requisiti della Soc. coop Fatebenefratelli.

In data 19 maggio 2010 la gara veniva aggiudicata alla Coop. Genesi, con 79 punti.

A seguito di accesso agli atti, la ricorrente, seconda classificata con 78 punti, proponeva il ricorso in esame, affermando che l'aggiudicataria andava esclusa perché non in possesso dei requisiti di ammissione.

Deduce in diritto:

violazione dell'art. 11 punto 3 del capitolato di gara; eccesso di

potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste.

La società aggiudicataria avrebbe svolto, nel triennio precedente la gara, servizi di segretariato sociale presso il Comune di Gravina per un importo di euro 81.537,40 e pretenderebbe di sommare a tale importo il servizio reso per il Comune di Torregrotta di “assistenza domiciliare anziani e segretariato sociale”. La ricorrente afferma che quest’ultimo non è assimilabile al “segretariato sociale”.

violazione dell’art. 12 punto 2 del capitolato di gara - eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria , travisamento dei fatti, difetto di motivazione.

Resiste in giudizio la controinteressata che propone ricorso incidentale deducendo:

violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.lvo n. 163/2006 e degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 - mancata indicazione dei titolari di cariche e qualifiche – violazione e falsa interpretazione della lettera di invito del capitolato di gara e relativi allegati.

La ricorrente avrebbe ommesso di dichiarare che la Sig.ra Lauricella Maria è vicepresidente in carica con poteri di amministrazione della Fatebenefratelli Società coop. sociale; inoltre, la stessa Sig.ra Lauricella non ha reso le dichiarazioni previste dalla normativa.

mancata indicazione degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza scaduti nei tre anni precedenti – violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 46 e 47

DPR 445/2000.

violazione e falsa applicazione dell'art. 41 D.lgvo n. 163/2006 –
violazione e falsa interpretazione della lettera di invito: mancanza di
valida sottoscrizione delle referenze bancarie prodotte dalla
ricorrente; mancata indicazione nelle referenze bancarie dell'importo
e dell'oggetto dell'appalto.

Resiste in giudizio anche il Comune di Gravina che insiste per il
rigetto del ricorso.

All'udienza dell'8 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio di esaminare, per comodità espositiva,
innanzitutto, il ricorso principale che va respinto per infondatezza; e
non invece, in via pregiudiziale, il ricorso incidentale, nonostante la
portata c.d. “paralizzante” di quest'ultimo (teso a dimostrare il
difetto di legittimazione a ricorrere dell'ATI Delfino Società
Cooperativa Sociale).

- Infondato è il primo motivo, col quale la ricorrente denuncia il
difetto di uno dei requisiti di partecipazione alla gara in capo alla
Società aggiudicataria, in contrasto con le previsioni dell'art. 11,
punto 3, comma 3, del capitolato e cioè per “ non avere reso servizi
analoghi a quello del presente appalto nell'arco degli ultimi tre anni
conclusi (1.1.2007-31.12.2009) per un importo complessivo pari
almeno a quello posto a base della trattativa, determinato in euro

120,525,00 iva esclusa”.

La Cooperativa Genesi ha presentato in gara un fatturato per servizi identici a quelli oggetto di gara per l'importo di euro 81.537,40 (resi in favore del Comune di Gravina) ed ha prodotto altresì certificazione attestante lo svolgimento di servizi svolti per il Comune di Torregrotta per “assistenza domiciliare e segretariato sociale”, per un importo complessivo superiore ad euro 500.000,00, ben al di sopra del limite richiesto per la partecipazione alla gara.

Come precisa la controinteressata, il servizio di Segretariato sociale consiste nel fornire al cittadino informazioni sull'insieme dei servizi offerti dall'ente, sulle procedure per accedervi, sulle prestazioni erogate e sulle normative per poter usufruire delle risorse sociali disponibili sul territorio, tutte attività che vengono svolte anche da operatori sociali addetti al c.d. “disbrigo pratiche” all'interno del servizio domiciliare anziani.

Il giudizio dell'Amministrazione, che ha fatto rientrare nella categoria di “servizio analogo” anche quello che la controinteressata ha svolto in favore del Comune di Torregrotta, nell'ambito dell'assistenza domiciliare agli anziani, non può ritenersi macroscopicamente illogico, atteso che l'appalto in questione concerne i servizi di Segretariato nel distretto socio-sanitario D-19, ovvero concerne comunque prestazioni rese nell'ambito dei servizi socio-sanitari.

Tra l'altro, trattandosi di giudizio caratterizzato da discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di illogicità

manifesta o intrinseca contraddittorietà – cfr. TAR Sicilia, PA, III 10.3.2010 n. 2665).

-Non ha pregio neppure il secondo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12, punto 2 del bando, che prevedeva, tra i documenti da presentare, il certificato di iscrizione all'Albo regionale o copia conforme dello stesso, istituito con D.A. Reg. EE.LL. del 29.3.1989 art. 26 l.r. 22/86.

La Cooperativa aggiudicataria ha presentato, in sede di gara, copia resa conforme del certificato di iscrizione all'albo per "Anziani, disabili e minori", in allegato al Decreto n. 2959 del 17.10.2007 di variazione di iscrizione all'albo regionale, nel cui testo è espressamente citato il decreto n. 2285 del 29.12.2000 con cui la stessa è stata iscritta al n.114 dell'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per l'assistenza domiciliare anziani (avendo svolto in tale ambito anche servizi di segretariato sociale).

Dalla documentazione prodotta, quindi, era possibile evincere il possesso dell'iscrizione ed, in ogni caso, l'Amministrazione, in presenza di una documentazione incompleta, ne avrebbe potuto chiedere la regolarizzazione (l'art. 46 del codice dei contratti pubblici, che consente la regolarizzazione postuma, riguarda appunto il completamento ed il chiarimento del contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni prodotti dalle imprese concorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione -cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 marzo 2011, n. 1441).

Difatti, successivamente all'ordinanza cautelare n. 863 del 6.7.2010, la Stazione appaltante ha richiesto alla Società Coop. Genesi, con nota prot. 626104 del 20.7. 2010, di regolarizzare la documentazione e la ditta vi ha ottemperato con note prot. 26547 del 22.7.2010 e n. 27558 del 30.7.2010.

In definitiva, il ricorso introduttivo va rigettato.

Non si fa luogo, pertanto, all'esame del ricorso incidentale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00 complessive, nella misura della metà in favore di ciascuno dei resistenti, oltre iva, cpa e contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l'ATI ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00, nella misura della metà in favore di ciascuno dei resistenti, oltre iva, cpa e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)